Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 29 settembre** — **Numero 229**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 46, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1281 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 96 a 105, 112 a 120, 132 e 139 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Costituzione del Consiglio superiore della magistratura e norme generali circa il suo funzionamento.

Art. 1.

La prima convocazione del Consiglio superiore della magistratura è disposta dal ministro guardasigilli, con suo decreto.

Art. 2.

Il Consiglio superiore della magistratura delibera in sezioni separate e in adunanza plenaria.

Le sezioni del Consiglio sono due.

Nella prima adunanza plenaria i componenti il Consiglio superiore eleggono fra i magistrati, membri effettivi del medesimo, con schede separate, i presidenti delle due sezioni.

La votazione è segreta e sono eletti coloro che riportino maggiore numero di voti. A parità di voti è preferito chi sia di grado più elevato o, nel caso di pari grado, più anziano.

Chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, il più elevato in grado o più anziano, è il presidente del Consiglio superiore e della prima sezione. Colui che lo segue nella votazione, o a parità di voti è meno elevato in grado o meno anziano, è il presidente della seconda sezione.

Nella stessa adunanza il Consiglio superiore delibera la formazione delle due sezioni. Ogni sezione è composta del presidente, di quattro magistrati e di due professori ordinari, membri effettivi.

Art. 3.

I magistrati e i professori, membri supplenti del Consiglio superiore, intervengono nelle adunanze plenarie e nelle sezioni, ad invito dei presidenti, per sostituire i membri effettivi, rispettivamente magistrati e professori, impediti, assenti o mancanti.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio superiore dirige i lavori del Consiglio, regola la distribuzione degli affari fra le sezioni secondo le rispettive competenze, vigila al servizio della segreteria, tiene la corrispondenza col Ministero e con gli uffici giudiziari del Regno e presiede le adunanze plenarie.

Qualora sia impedito per qualunque motivo, ne fa le veci il presidente della seconda sezione.

Art. 5.

Per la validità dell'adunanza plenaria occorre la presenza di dieci membri appartenenti alla magistratura e di quattro professori universitari. Le sezioni deliberano con la presenza di cinque magistrati e di due professori.

I presidenti delle sezioni, qualora siano assenti o impediti per qualsiasi causa, sono rispettivamente sostituiti dal magistrato, membro effettivo della sezione, di grado più elevato, o, nel caso di pari grado, più anziano.

Le votazioni sono palesi e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di suffragi.

Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Art. 6.

Il Consiglio superiore può richiamare dagli archivi del Ministero qualsiasi documento reputi necessario per le sue deliberazioni.

Alle sedute del Consiglio superiore può intervenire, per dare chiarimenti, il capo del personale della magistratura, ad invito del presidente, o per incarico del ministro.

Art. 7.

La prima sezione procede alla classificazione dei consiglieri, sostituti procuratori generali di Corte di appello o parificati, agli effetti e secondo le norme fissate dagli articoli 100, 101, 102 e 103 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Inoltre dà parere sui seguenti argomenti:

1° nomine e riammissioni nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero, a grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione, dei funzionari del Ministero della giustizia e degli affari di culto, della avvocatura erariale, e dei magistrati che abbiano cessato di prestare servizio nell'ordine giudiziario;

2° altri provvedimenti, sui quali il ministro richieda il parere, relativi a magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di cassazione o parificato.

Art. 8.

La seconda sezione procede alla classificazione dei giudici e sostituti procuratori del Re agli effetti e secondo le norme fissate dagli articoli 100, 102 e 103 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

La sezione, su ricorso del magistrato o su richiesta del ministro, procede alla revisione delle deliberazioni emesse, a norma del 1° capoverso dell'art. 97 del R decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello sulla promovibilità dei pretori.

Il ricorso deve essere proposto dall'interessato nel termine di un mese dalla data della comunicazione della deliberazione.

Il ministro può in ogni tempo richiedere la revisione delle dette deliberazioni e deve sempre richiederla quando al pretore sia attribuita la classificazione di promovibile per merito eccezionale.

La seconda sezione, inoltre, dà parere sui seguenti argomenti:

1° nomine e riammissioni in gradi non superiori a quello di consigliere di Corte di appello o parificato, dei funzionari del Ministero della giustizia e degli affari di culto e della avvocatura erariale e dei magistrati che abbiano cessato di prestare servizio nell'ordine giudiziario;

2° destinazione temporanea nelle Corti di appello o nei tribunali dei magistrati che non ne fanno parte, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487;

3° altri provvedimenti, pei quali il ministro richieda il parere, relativi a consiglieri di appello o a magistrati di grado parificato o inferiore.

Art. 9.

L'adunanza plenaria del Consiglio superiore dà parere sui seguenti argomenti:

1° nomine di avvocati esercenti e di professori di Università a funzioni giudiziarie a norma degli articoli 121 e 122 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

2° passaggio dei magistrati dalla carriera giudicante a quella del pubblico ministero e viceversa, nei casi contemplati nell'articolo 105 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

3° revisione delle deliberazioni delle singole sezioni a richiesta del ministro della giustizia;

4° revisione del riparto dei magistrati tra i vari uffici giudiziari, preveduta dal capoverso dell'art. 9 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e revisione delle tabelle del personale della magistratura e degli uffici giudiziari, preveduta dall'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487.

Art. 10.

Nella prima adunanza di ciascun anno il Consiglio delibera su proposta del presidente, di quanti membri, scelti possibilmente fra quelli che risiedono in Roma, debba comporsi la sezione speciale indicata nell'ultimo capoverso dell'art. 105 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e nella stessa adunanza nomina i componenti di essa.

La sezione speciale dà parere sui tramutamenti di ufficio di magistrati inamovibili nei casi indicati nell'art. 93 del citato R. decreto. Prima di deliberare, la sezione può invitare il magistrato a presentare, a voce o per iscritto, le sue giustificazioni.

Art. 11.

Al Consiglio superiore della magistratura sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia; l'uno di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario, l'altro di grado non inferiore a giudice o parificato, adempie le funzioni di vice segretario.

La nomina è fatta per entrambi con decreto Ministeriale al principio di ogni biennio; può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

TITOLO II.

Disposizioni circa gli scrutinii e le promozioni dei magistrati

Art. 12.

Agli effetti degli scrutinii per ordine di anzianità indicati nell'art. 102 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, il ministro della giustizia, tenuto conto delle probabilità delle vacanze, determina il numero dei magistrati da scrutinare, secondo l'ordine della loro iscrizione in graduatoria.

Può invitare inoltre quelli compresi entro un determinato numero della graduatoria, che aspirino alla promozione nel pubblico ministero, a presentare i loro titoli per lo scrutinio speciale ai fini di questa promozione giusta le norme dell'art. 4 del R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901.

La promozione così ottenuta nel pubblico ministero non conferisce diritto ad occupare come giudice un posto parificato per grado e anzianità. Se il magistrato domanda in seguito di passare a funzione giudicante, non si tiene conto dell'anzianità conseguita mercè la detta promozione, ma gli è attribuita quella che gli spetterebbe se avesse ottenuto la promozione in base a scrutinio ordinario. Se non sia ancora giunto il tempo di tale scrutinio, può soltanto ottenere il richiamo alla funzione e al grado anteriori alla promozione.

Per essere ammesso agli scrutini indicati nel presente articolo, occorre che il magistrato abbia il minimo di anzianità richiesto dagli articoli 47, 55, 71 e 77 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Per i giudici e sostituti procuratori del Re i quali non abbiano ricoperto il grado di pretore, devono essere trascorsi almeno 18 anni dalla loro ammissione in magistratura.

Art. 13.

Ricevute le richieste indicate nell'articolo precedente, il presidente competente indica il termine entro il quale i candidati invieranno i lavori e i titoli per lo scrutinio, determinando il periododi tempo, non superiore ad un anno al quale devono riferirsi i lavori giudiziari (sentenze, ordinanze, requisitorie, ecc.). Questi devono essere di regola in numero di dodici; ad essi il candidato potrà aggiungere altri, a sua scelta, relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se, durante il periodo così determinato dal presidente, il candidato non abbia redatto affatto lavori giudiziari o ne abbia redatto in numero minore di quello richiesto, deve ciò far constatare con certificato del cancelliere competente e il numero dei lavori stessi sarà formato o completato con quelli fatti nel corso dell'anno precedente, o in altro periodo da stabilirsi dal presidente. Il certificato del cancelliere deve portare il visto per conferma del capo dell'ufficio; e per i pretori, il visto del procuratore del Re.

In ogni caso è in facoltà del presidente di modificare il numero dei lavori e il periodo obbligatorio, tenuta presente la carriera giudiziaria del singolo candidato.

Art. 14

Il candidato trasmetterà, in via gerarchica, le copie dei lavori giudiziari, per intero e debitamente autenticati, e i titoli e i documenti che creda di aggiungere.

Tutte le copie dei lavori giudiziari, accompagnate da un elenco, debbono essere scritte in forma facilmente intelligibile, separate l'una dall'altra, e munite di una copertina, sulla quale debbono essere riportate le seguenti notizie:

a) cognome e nome del magistrato e indicazione del luogo dove la sentenza od ordinanza o requisitoria fu proferita;

b) menzione se la sentenza, l'ordinanza o la requisitoria sia civile o penale e sia riferibile al periodo prescritto o a quello a scelta;

c) data della redazione del lavoro;

d) cognome e nome delle parti o degli imputati;

e) cenno della questione risoluta, qualora sia possibile.

Il candidato deve dichiarare se aspira alla promozione nella carriera giudicante, o nella requirente, o in entrambe.

Art. 15.

Le informazioni e notizie relative agli scrutinii dei magistrati sono fornite dal Consiglio giudiziario sedente presso la Corte d'appello nel cui distretto il candidato ha prestato servizio di maggiore durata nei due anni anteriori allo scrutinio.

I Consigli giudiziari esaminano e riassumono l'incartamento personale del magistrato, esistente presso il tribunale, la procura Regia, la Corte di appello e la procura generale rispettivamente, e i titoli di carriera. In base a tali elementi e tenendo conto delle sentenze o altri lavori giuridici e del modo come egli ha esercitato le sue funzioni, con speciale riguardo anche a quelle istruttorie, debbono trasmettere, insieme con i lavori, alla segreteria del Consiglio, informazioni motivate sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta del candidato, esprimendo parere se il magistrato sia idoneo alla promozione nella giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.

In caso di disaccordo tra i membri del Consiglio giudiziario, sono rimesse alla detta segreteria tutte le varie formule di dichiarazioni, motivate e firmate da ciascun proponente.

Trattandosi di scrutinio di magistrati trattenuti al Ministero della giustizia con funzioni amministrative, ovvero di nomina o di riammissione nella magistratura giudicante o requirente dei funzionari del medesimo Ministero, o dell'avvocatura erariale, o della giustizia militare, che a norma delle disposizioni vigenti, possono chiedere di passare o di far ritorno nel ruolo giudiziario, le informazioni sono fornite, rispettivamente, dal ministro della giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, o dall'avvocato generale erariale o dell'avvocato generale militare.

Trattandosi di scrutinare magistrati residenti all'estero o nelle colonie per ragione di ufficio, e applicati ad uffici giudiziari diversi da quello a cui appartengono, le informazioni sono date dal capo dell'ufficio da cui dipendono.

Art. 16.

Allo scrutinio a turno e allo scrutinio speciale per il pubblico ministero si procede secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

Chi non invia i lavori e i titoli nel termine indicato nella prima parte dell'art. 13, pure non perdendo il diritto allo scrutinio in epoca successiva, non può pretendere che si tenga conto della sua anzianità nell'ordine dello scrutinio e nelle promozioni che venissero disposte prima che egli sia scrutinato.

Art. 17.

Il segretario del Consiglio superiore, ricevuti i lavori, i titoli e le informazioni dei magistrati scrutinandi, compila un riassunto dei rispettivi incartamenti personali, trasmessigli dalla divisione competente del Ministero. Distribuisce, quindi, tra i componenti del Consiglio, in conformità alle disposizioni del presidente, i lavori e titoli presentati e trasmette il riassunto dell'incartamento personale al relatore, il quale è nominato, volta per volta, dal presidente competente.

Art. 18.

Nel procedere allo scrutinio il Consiglio superiore:

1° esamina l'incartamento personale del candidato e i lavori giudiziari, del periodo obbligatorio e a scelta, inviati dal medesimo;

2° tiene altresì conto di ogni lavoro, titolo e documento che il magistrato abbia inviato, applicando riguardo a questi le norme stabilite nella prima parte dell'art. 120 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

3° tiene presenti le informazioni indicate nell'art. 15 e può sempre interrogare a voce o per iscritto il magistrato scrutinato intorno agli addebiti risultanti dall'incartamento personale o dalle informazioni, e anche valersi di altri mezzi di indagine reputati necessari.

Per lo scrutinio dei magistrati trattenuti al Ministero della giustizia o per il parere per la nomina o riammissione in magistratura di funzionari del Ministero medesimo, il Consiglio superiore terrà preferibilmente in considerazione i lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e terrà conto dello svolgimento dell'attività del magistrato o del funzionario in relazione alle funzioni amministrative da lui esercitate, oltre che degli altri lavori, titoli e documenti presentati dal candidato.

Per lo scrutinio e per il parere relativi agli altri magistrati e funzionari indicati negli ultimi due commi dell'art. 15 si terrà conto dei lavori compiuti negli uffici presso i quali prestano servizio e degli altri titoli e lavori.

Art. 19.

Il Consiglio superiore, udito il relatore sopra i precedenti di carriera del funzionario e sulle informazioni di cui all'art. 15 e

uditi i giudizi motivati dei vari consiglieri sui lavori da ciascuno esaminati, classifica il magistrato secondo il grado di merito per capacità, dottrina, operosità e condotta, dichiarando se il magistrato sia meritevole di promozione e, in caso affermativo, specificando se sia promovibile semplicemente, o promovibile a scelta, o promovibile per merito eccezionale e se possa essere promosso nella giudicante o nella requirente o in entrambe le carriere.

Per i magistrati da promuovere al grado di consigliere di Corte di cassazione o equiparato, la classificazione di promovibilità a scelta può essere conferita quando il magistrato abbia dimostrato coltura giuridica non comune e singolare operosità; e di ciò deve essere fatta espressa menzione nella deliberazione del Consiglio superiore.

Per la dichiarazione di merito eccezionale deve in ogni caso essere espressa una motivazione speciale sui maggiori titoli del magistrato che la consegue.

Il Consiglio, qualora giudichi il magistrato non meritevole di promozione, deve anche dichiarare se egli sia idoneo a continuare nell'esercizio delle funzioni del proprio grado.

Il segretario redige il verbale della seduta, che contiene il riassunto della discussione, i motivi della deliberazione e del giudizio finale, colla indicazione del numero dei voti.

Oltre i membri deliberanti, il presidente competente può far partecipare alla seduta uno o più membri supplenti. Essi riferiscono sui lavori loro assegnati, ma votano solamente nei casi in cui sono relatori: e in quest'ultima ipotesi si astiene, e solo dalla votazione, il consigliere effettivo meno anziano della rispettiva categoria (magistrato o professore).

Art. 20.

La dichiarazione di merito eccezionale deve raccogliere almeno sei voti.

Nei decreti di promozione dei magistrati è fatta menzione della dichiarazione di merito eccezionale, conseguita.

Art. 21.

Nelle stesse sessioni in cui hanno luogo gli scrutini indicati nell'art. 12 il Consiglio procede anche allo scrutinio anticipato dei magistrati che, avendo i requisiti indicati nell'art. 103 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, ne facciano domanda ed inoltre di coloro che siano proposti secondo la disposizione del capoverso che segue.

I Consigli giudiziari possono proporre per lo scrutinio anticipato quei magistrati che per capacità, dottrina, operosità e condotta si presumono meritevoli della dichiarazione di promovibilità per merito eccezionale.

Per i magistrati che non prestino servizio presso gli uffici giudiziari dipendenti dalla Corte di appello, la proposta potrà essere fatta dai capi degli uffici ai quali sono addetti. Per coloro che prestino servizio con funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, lo scrutinio anticipato può essere richiesto dal ministro guardasigilli, sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero.

In ogni caso non possono essere ammessi allo scrutinio anticipato i giudici e i sostituti procuratori del Re se non siano trascorsi almeno quindici anni dalla loro ammissione in magistratura, e i consiglieri di Corte di appello e magistrati equiparati, che non abbiano almeno sette anni di grado.

Art. 22.

Le domande e le proposte indicate nell'articolo precedente devono essere inviate per via gerarchica e corredate delle informazioni prescritte dall'art. 15 e dei lavori, titoli e documenti che il magistrato presenta. I lavori giudiziari debbono riferirsi al periodo di tempo ed essere nel numero indicato dal Consiglio superiore nell'ultima richiesta di scrutinio a turno, a norma dell'art. 13, salva in ogni caso la facoltà del Consiglio stesso di richiedere la presentazione, entro un dato termine, di lavori di un diverso periodo.

Art. 23.

Nel corso dell'ordinaria sessione dei propri lavori il Consiglio superiore provvede allo scrutinio di tutti i magistrati per i quali la domanda o la proposta di scrutinio anticipato siano presentate non oltre il mese di febbraio di ciascun anno.

Le promozioni fra i magistrati scrutinati in anticipazione durante una stessa sessione hanno luogo secondo l'ordine di anzianità rispettiva.

Se per qualsiasi ragione il Consiglio superiore chiude i lavori della sessione prima di avere ultimati gli scrutinii anticipati di tutti i magistrati che vi hanno diritto a norma del presente articolo, le promozioni che occorresse disporre di magistrati già scrutinati con anticipazione sono fatte con riserva di anzianità: e alla ripresa dei suoi lavori il Consiglio superiore, prima di procedere a nuovi scrutinii anticipati, deve completare quelli che dovevano aver luogo nello sessione precedente.

Resta salva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'art. 16. Ai fini del presente articolo la sessione ordinaria dei lavori del Consiglio superiore si inizia nell'autunno di ciascun anno ed ha termine al periodo normale delle ferie annuali.

Art. 24.

Le norme degli articoli 17, 18 si seguono anche nel procedere agli scrutinii anticipati. Il Consiglio superiore si limita ad esaminare se il magistrato sia meritevole della classificazione di promovibile per merito eccezionale. Qualora non ritenga di attribuirgli tale classificazione, si astiene dal dargliene qualunque altra, senza pregiudizio dello scrutinio a turno o dello scrutinio speciale per il pubblico ministero, ai quali il magistrato possa prendere parte secondo le disposizioni dell'art. 12.

Art. 25.

Alla fine di ciascun trimestre, la segreteria del Consiglio trasmette ai capi delle Corti di appello l'elenco dei magistrati scrutinati con le rispettive classificazioni da comunicare ai singoli magistrati.

Ogni magistrato ha il diritto di conoscere, rivolgendosi alla segreteria del Consiglio superiore, la deliberazione del Consiglio che lo concerne.

Art. 26.

I magistrati che nel termine di tre anni dallo scrutinio non abbiano ottenuto per qualsiasi motivo la promozione non potranno essere promossi se non dopo un nuovo giudizio del Consiglio superiore in base a titoli e a lavori diversi da quelli presentati anteriormente.

Questa disposizione si applica anche ai magistrati che si trovano nella condizione in essa preveduta, all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27.

Il magistrato scrutinato, che dopo tre anni domanda di essere sottoposto a nuovo scrutinio, deve inoltrare istanza per via gerarchica al presidente del Consiglio superiore, e, in base ad essa, si procede secondo le disposizioni precedenti.

Il magistrato che ricorre avverso le deliberazioni del Consiglio superiore, deve trasmettere per via gerarchica, insieme alla istanza, i titoli, le sentenze e i lavori presentati nello scrutinio contro cui ricorre. In questo caso, i tre anni necessari per chiedere che lo scrutinio sia ripetuto decorrono dalla data della deliberazione che emette il Consiglio superiore sul ricorso.

Art. 28.

Le proporzioni stabilite per le varie categorie di promovibili sono da osservare nel complesso delle promozioni disposte nel corso dell'anno.

I posti che non possono essere coperti durante l'anno mediante promozioni in seguito a scrutinii con anticipazione sono coperti con magistrati provenienti dagli scrutinii a turno o da quelli speciali per il pubblico ministero, osservate le regole ordinarie circa le promozioni.

Quando il numero dei magistrati promovibili per merito eccezionale al grado di consigliere di Corte di cassazione o parificato risulti durante l'anno inferiore alla metà dei posti vacanti, i posti che rimangono disponibili possono essere coperti con la promozione dei magistrati dichiarati promovibili a scelta.

Per l'esercizio della facoltà menzionata nell'ultima parte dell'art. 102 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 è riservato al ministro della giustizia il giudizio sulle attitudini personali del magistrato in relazione alla qualità del posto vacante, tenuto conto delle istanze da lui presentate, del parere espresso dal Consiglio superiore e degli uffici occupati anteriormente.

Art. 29.

In pendenza del nuovo scrutinio dei magistrati contemplati nell'art. 132 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, potranno essere promossi, con riserva di determinare la rispettiva anzianità, i magistrati che, nel nuovo scrutinio abbiano ottenuto la classifica di promovibile a scelta; anche prima che siasi proceduto al nuovo scrutinio dei loro colleghi aventi maggiore anzianità.

Questa disposizione si applica, per quanto occorra, anche alle promozioni anteriori alla data del presente decreto.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 30.

Con successivo decreto sarà provveduto a stabilire le medaglie di presenza e le indennità da corrispondere ai membri del Consiglio superiore della magistratura e della Corte suprema disciplinare.

Art. 31.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Brancaleone (Reggio Calabria).

SIRE!

Una inchiesta disposta dal prefetto di Reggio Calabria sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Brancaleone, ha messo in luce non poche e non lievi irregolarità ed abusi, determinando il malumore della maggioranza della popolazione.

Lento e scarso è il rendimento del personale dell'ufficio municipale.

In ritardo sono stati infatti, iniziati i lavori del censimento e quelli per la formazione dei ruoli delle tasse; il registro anagrafico non è stato ancora impiantato, e gli inventari dei beni mobili e immobili comunali non sono aggiornati.

Nessuna sorveglianza viene esercitata sugli addetti ai pubblici servizi (guardie urbane, spazzino, custode del cimitero), alcuni dei quali sono permanentemente distratti da altre incombenze; il medico condotto si assenta spesso dalla residenza, con grave pregiudizio dell'assistenza sanitaria.

Le guardie daziarie trascurano la riscossione del dazio, il cui gettito è insufficiente persino a far fronte alle spese di gestione. Nessun servizio prestano, poi, gli addetti all'illuminazione, essendo questa stata sospesa nel giugno dello scorso anno.

Il funzionamento del servizio di tesoreria procede assai irregolarmente, perchè non si hanno registri aggiornati e nessun controllo viene esercitato su di esso dall'Amministrazione, la quale ha fatto abuso, nei pagamenti, di buoni provvisori.

Le indagini hanno, altresì, accertato l'esistenza di un deposito per L. 15.000 fatto dal Comune in una Banca locale privata a conto corrente infruttifero; presso la stessa Banca furono depositati in pegno alcuni titoli di rendita per L. 40.000, che sono ancora al portatore. Malgrado, poi, un rilevante fondo di cassa, l'Amministrazione, senza essere a ciò autorizzata da alcuna deliberazione, è ricorsa ad una non necessaria, nè giustificata operazione di anticipazione su detti titoli, fatta con l'Istituto di credito accennato, e ciò per provvedere ad esigenze ordinarie e mediante il pagamento di un saggio di interesse eccessivo.

In ritardo è il Comune con la presentazione dei conti come pure trascurata è la riscossione dei residui e dei canoni dell'acqua potabile, servizio che, pur gravando sul bilancio per una somma rilevante, è affidato ad una guardia municipale.

Più gravi e numerose sono le irregolarità verificatesi in materia di approvvigionamento, servizio sottoposto ad una precedente inchiesta, determinata dalle vive lagnanze dei cittadini e che ha dato luogo ad un procedimento penale per peculato a carico di alcuni amministratori.

Dati i risultati dell'inchiesta e perchè gli amministratori, cui vennero specificamente contestati gli addebiti sopraindicati, non hanno giustificato, con evidenti ragioni, il loro operato, si rende necessario, anche per motivo di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 luglio, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

Il signor Raffa Giovanni, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 8).

3ª pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 »	173598 180009	35 — 3 50	Carlevaro Carlo, Filippo, *Antonio* e Lorenzo fu Lorenzo, minori sotto la patria potestà della madre Sciutto Margherita fu Giuseppe Antonio, ved. Carlevaro, dom. a Capriata d'Orta (Alessandria)	Carlevaro Carlo, Filippo, *Giuseppe-Antonio*, ecc. come contro
» » »	418778 452765 459297	42 — 31 — 80 50	Marinelli Tommasina fu Tommaso, *nubile*, dom. a Ripalimosani (Campobasso)	Marinelli Tommasina fu Tommaso, *minore* sotto la patria potestà della madre Capobianco Giulia, ved. Marinelli
Consolidato 5 0[0	132185	2500 —	*Guggeri* Olga fu Sisto, moglie di Frigerio Angelo fu Paolo, dom. a Cantù (Como)	*Guggiari* Olga fu Sisto, moglie, ecc. come contro
3,50 0[0	370057	25 50	Serravalle *Armando* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Trucco Teresa, dom. a Genova	Serravalle *Tommaso-Armando*, ecc. come contro
»	797025	175 —	Daneri *Michele* di *Giuseppe*, dom. a Caperana, frazione di Chiavari (Genova)	Daneri *Giuseppe* di *Michele*, dom come contro
P. N. 5 0[0	9237	750 —	Adamo Rocco *fu* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)	Adamo Rocco *di* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)
»	9238	250 —	Adamo Antonino *fu* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)	Adamo Antonino *di* Vito, dom. in Alcamo (Trapani)
3.50 0[0	251914	38 50	Cappio-Baccanetto *Maria* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Biola Maria, dom. a Strona (Novara). Vincolata di usufrutto	Cappio-Baccanetto *Carolina-Teresa* fu Pietro, minore, ecc. come contro; vincolata di usufrutto
»	759211	10500 —	Ricciardelli *Ricciardo* fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Capitaneo Maria, ved. Ricciardelli	Ricciardelli *Riccardo* fu Mario, minore, ecc come contro
Consolidato 5 0[0	233698	870 —	Assi *Elisa*, Alessandro e Giovanni-Battista fu Giovanni Battista, minori sotto la tutela del fratello Assi Giuseppe, dom. a Chiari (Brescia)	Assi *Elisa detta Pierina*, Alessandro, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 agosto 1922

Il Direttore generale: **GARBAZZI**.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stato denunciato che il buono 5 0[0 quinquennale, decima emissione, n. 237, da L. 12.500, è stato erroneamente intestato a Paradisi Giulia fu Giulio, moglie di Serpieri Ciro-Roberto, con vincolo dotale, mentre doveva invece intestarsi a Paradisi Giulia di Giulio, moglie di Serpieri Roberto, detto anche Ciro-Roberto, giusta l'atto notorio 23 agosto 1922, ricevuto Pratilli dott. Gino, notaio in Ancona.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi ragione che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizione, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 11 settembre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Castagneto, Guarene, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo, è stato, con decreto del 26 settembre 1922, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pozzol Groppo, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto 26 settembre 1922, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Fapanni cav. Giovanni, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° agosto 1922.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Boccacini cav. Mario, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 6 maggio 1922.

Leonardi cav. Bruto, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 2 febbraio 1922.

Emanuele cav. Attilio, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 17 giugno 1922.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Galletti cav. Maurizio, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 26 gennaio 1922.

Biancato cav. Michele, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 14 febbraio 1920.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Freyrie cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° febbraio 1922.

Con R decreto del 26 giugno 1922:

Alessandrini cav. Luigi, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 agosto 1922.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 agosto 1922:

Tozzi cav. Lamberto — Giordano cav. Edoardo.

Ermacora cav. Francesco, tenente colonnello, in aspettiva per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio l'aspettativa è prorogata dal 18 dicembre 1921

Maggiori.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 7 ottobre 1917:

Milani Agesilao — Zinno Pasquale.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Napolitano cav. Gennaro, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° agosto 1922

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Franchi cav. Ernesto, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, che lo collocava a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dall'11 maggio 1917, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dall'11 maggio 1917.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I sottoscritti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio nell'arma stessa:

Reina Carlo — Brizzi Girolamo — Arminio Salvatore.

Renga cav. Domenico, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo, a sua domanda, dal 10 giugno 1922

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 agosto 1922:

Nannini cav. Luciano — Benetti cav. Giuseppe — Di Laghi cavalier Giuseppe.

Gregorini Pietro, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 5 giugno 1922.

Capitani.

Rossi Arturo, capitano, promosso maggiore con anzianità 31 agosto 1916 e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917.

Con R. decreto del 30 marzo 1921:

Fagioli Mario, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 10 febbraio 1921

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Rosa Antonio, capitano, in aspettativa per motivi speciali, il Regio decreto 26 giugno 1921, è rettificato nel senso che l'ufficiale deve intendersi collocato in tale posizione dal 16 luglio 1922 anzichè dal 16 luglio 1921.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I sottonotati capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio nell'arma stessa:

Biondi Icilio — Balduccini Guido — Musci Francesco — Rosati Achille — Grassi Teodoro — Panunzio Antonio — Bagna Pier Giuseppe.

I sottonotati capitani, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo nell'arma stessa:

Darbi Cesare — Ricco Marco — Scarpiello Angelo — Budi Luigi.

Gambino Camillo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 26 maggio 1922.

Rossi Attilio, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 2 aprile 1922.

I sottonotati capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio effettivo, a loro domanda:

Lucrezi Gino — Canino Ignazio — Gancia Renato — Conti Alberto.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 agosto 1922:

Antolisei Luigi — Meloni Filippo — Zappulla Luciano

Mazzucchetti Eugenio, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 10 agosto 1922.

Siano Carmine, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali a sua domanda dal 10 agosto 1922.

Segre Cesare, capitano, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed iscritto col proprio grado e con anzianità 15 aprile 1917 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Ciabattari Enrico, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dall'8 giugno 1922.

I sottonotati capitani sono collocati in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio:

Barcile Antonino — Marracini Renato — Peta Guglielmo — Ramasco Felice — Morroni Clodovico — Montechiaro Tommaso — Conti Colombo — Genova Nicolò.

Tenenti.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 31 ottobre 1917:

Aveta Giulio — Greco Vittorio — Stella Nicola — Criscuolo Alfredo — Borgogelli Luzio.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Arminio Antonio.

Con anzianità 16 marzo 1918
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1918:

Ghirardi Vittorio.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 16 marzo 1918:

Gagliardo Romano — Piani Tommaso — Capone Antonio — Bonadeo Vincenzo — Minella Angelo — Carmina Oreste Pilade.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego:

Calderoni Filippo — Filingeri Damiano.

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Marini Menotti, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 luglio 1922.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I sottonotati tenenti in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio nell'arma stessa:

Cerroni Giov. Battista — Astibo Alfredo — Amico Francesco.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Soldati Alfredo, tenente, dispensato a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto, col proprio grado e con anzianità 17 maggio 1918 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

De Negri Vincenzo, tenente, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed iscritto, col proprio grado e con anzianità 16 maggio 1918 nel ruolo degli ufficiali di complemento

MINISTERO per l'industria e il commercio

Corso medio dei cambi

del giorno 25 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 89	Dinari	—
Londra	104 32	Corone jugoslave	—
Svizzera	441 17	Belgio	171 10
Spagna	361 50	Olanda	9 15
Berlino	1 734	Pesos oro	18 95
Vienna	0 035	Pesos carta	8 32
Praga	74 75	New York	23 57

Oro . . . . . . 454 79.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3 50 % netto (1906)	72 37	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 73	—

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 26 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 41	Dinari	—
Londra	102 70	Corone jugoslave	—
Svizzera	435 37	Belgio	168 85
Spagna	360 —	Olanda	9 05
Berlino	1 66	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	72 65	New York	23 29

Oro 449 40

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 39	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 71	—

Direttore: DARIO PERUZZI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.